

## STATUTO

### ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG V.  
PASQUALE TURBACCI 10/D  
Numero REA: FG - 210649  
Codice fiscale: 02315710711  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 26-11-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**STATUTO**

**Titolo 1**

**DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, DURATA**

**Articolo UNO – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE**

E' costituita con sede nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese la Cooperativa sociale denominata "Aliante Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, ai sensi del l'art. 111 ter disp. att. cod. civ., succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

**Articolo DUE - DURATA**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**Articolo TRE - MUTUALITÀ PREVALENTE**

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazioni private, ha quale scopo quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Essa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si costituisce, ponendosi lo scopo di incentivare l'inserimento lavorativo dei giovani e non, nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva occupazione stabile e combattere la disoccupazione.

In particolare, la cooperativa si rivolge a chiunque per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che libera mente chieda di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), ai sensi della legge 381 dell'otto novembre 1991, articolo 1, lettera a).

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. del c.c. e intende rispettare, i requisiti, divieti e prescrizioni di cui agli artt. 2513, 2514 e 2516 C.C. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinato non occasionale o a progetto).

**Articolo QUATTRO - OGGETTO**

|              |          |
|--------------|----------|
| ALLEGATO "A" |          |
| REPERTORIO   | N. 41097 |
| RACCOLTA     | N. 23265 |

La Cooperativa, ispirandosi ai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, opera per perseguire finalità sociali, solidaristiche e di promozione umana. Essa ha per oggetto la progettazione, organizzazione e gestione di servizi di utilità sociale a favore di persone e comunità, in coerenza con la normativa vigente sulle cooperative sociali.

#### **1. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

- attività laboratoriali per la socializzazione e il contrasto all'emarginazione.
- servizi di accompagnamento e trasporto sociale in favore di minori, anziani e persone con disabilità;
- servizio di telefonia sociale e telesoccorso;
- assistenza sociale a favore di anziani, minori, adulti e nuclei familiari in difficoltà;
- assistenza domiciliare (SAD) e assistenza tutelare;
- servizi di segretariato sociale;
- pronto intervento sociale;
- mediazione sociale e interventi di prossimità;
- contrasto alla povertà e al disagio sociale;
- servizi di accompagnamento per soggetti fragili (minori, anziani, disabili);
- servizi socio-assistenziali rivolti alla tutela della persona;
- assistenza domiciliare integrata (ADI).
- assistenza sanitaria e infermieristica domiciliare e in centri specializzati;
- case famiglia e strutture di accoglienza;
- supporto alla vita autonoma e inclusione sociale.

#### **2. SERVIZI SANITARI E RIABILITATIVI**

- servizi socio-sanitari integrati;
- servizi infermieristici domiciliari o ambulatoriali;
- prestazioni sanitarie specialistiche di medicina generale e polispecialistica;
- servizi di riabilitazione motoria, cognitiva e funzionale;
- telemedicina, telesoccorso e teleassistenza;
- prevenzione sanitaria primaria, secondaria e terziaria;
- interventi di contrasto alla dispersione scolastica e all'emarginazione dei minori con disabilità.
- mediazione familiare e servizi di home maker;
- attività di animazione, laboratori creativi, ludici e sportivi;
- strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse RSA e centri di riabilitazione;
- servizi per la tutela e prevenzione delle dipendenze patologiche;
- sostegno e interventi per soggetti con disabilità psichiche e fisiche;
- servizi di valutazione neuropsicologica e psicodiagnostica.

#### **3. MINORI, FAMIGLIA E GENITORIALITÀ**

- servizi educativi per l'infanzia (asili nido, sezioni primavera, scuole dell'infanzia);
- servizi socio-educativi e assistenziali per minori in difficoltà;
- comunità educative residenziali e semiresidenziali per minori;
- affidamento familiare e servizi di sostegno all'adozione;
- spazi neutri per incontri protetti;
- servizi di supporto alla genitorialità e centri famiglia;
- assistenza educativa domiciliare per minori (ADM);
- prevenzione e contrasto all'abbandono scolastico;
- servizi di accompagnamento scolastico anche per alunni con disabilità;
- servizi per ragazze madri e nuclei fragili.

#### **4. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- centri di prima accoglienza per migranti.

- azioni di inserimento socio-lavorativo e sportelli interculturali;
- iniziative di sensibilizzazione e inclusione culturale per persone immigrate;
- doposcuola, sostegno didattico e tutoraggio educativo;
- integrazione scolastica per alunni con disabilità;
- formazione professionale e aggiornamento per operatori;
- educazione permanente e corsi linguistici e musicali;
- campi scuola e scambi giovanili;
- centri d'ascolto e supporto per la prevenzione della violenza di genere e promozione dell'autodeterminazione femminile.
- sostegno, rieducazione e reinserimento sociale di ex detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione;
- attività di sensibilizzazione e prevenzione della devianza;
- interventi di prevenzione e contenimento delle dipendenze patologiche e nuove dipendenze (inclusa la ludopatia);
- educazione civica, ambientale e alla legalità;
- ricerca e progettazione socio-educativa.

#### **5. INCLUSIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE E FRAGILITÀ**

- accoglienza per persone senza dimora;
- servizi per profughi, rifugiati e richiedenti asilo;
- accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- mediazione interculturale;
- sportelli informativi per immigrati;
- iniziative culturali, ambientali e di turismo sociale.
- reinserimento sociale per ex detenuti;
- housing sociale e co-housing.

#### **6. PREVENZIONE, TUTELA E VIOLENZA DI GENERE**

- prevenzione del disagio sociale e minorile;
- prevenzione delle dipendenze;
- centri antiviolenza e case rifugio;
- tutela contro abusi e maltrattamenti;
- counselling e mediazione familiare.

#### **7. LAVORO, ORIENTAMENTO E INSERIMENTO SOCIALE**

- orientamento al lavoro e accompagnamento professionale;
- tirocini formativi e inclusione lavorativa;
- laboratori protetti;
- autoimprenditorialità e creazione d'impresa;
- agricoltura sociale.

#### **8. CULTURA, ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO**

- animazione sociale e territoriale;
- eventi culturali e comunitari;
- ludoteche e spazi culturali;
- attività artistiche e teatrali;
- turismo sociale e pet therapy.

#### **9. SERVIZI ABITATIVI E TURISMO SOCIALE**

- housing sociale e co-housing;
- case alloggio e comunità residenziali;
- centri 'Dopo di Noi';
- strutture B&B sociali;
- turismo sociale e educativo.

#### **10. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E STRUMENTALI**

- mense sociali e ristorazione;
- trasporto sociale;
- ambulatori di medicina leggera;
- progettazione sociale e consulenza;
- pet therapy e centri termali sociali.

#### **11. PARTECIPAZIONE, APPALTI E COOPERAZIONE**

- partecipazione a gare d'appalto;
- collaborazione con enti pubblici e privati;
- adesione a consorzi e reti;
- finanziamenti pubblici e privati.

#### **12. MEZZI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI**

- operazioni mobiliari e immobiliari;
- acquisto di immobili e attrezzature;
- ricezione di contributi e finanziamenti;
- attività commerciali strumentali.

La cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività avente obiettivi affini, connessi, complementari e atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma e contratti di subordinazione anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001; la cooperativa potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività' con quella di altri enti cooperativi, associazioni di volontariato, federazioni locali e/o nazionali, altri enti comunitari ed extracomunitari, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa può utilizzare finanziamenti, contributi e agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti idonei al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi o associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

la cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate

e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo scopo aziendale.

Costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali potrà avvalersi dell'opera di terzi.

La cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

## **Titolo II**

### **SOCI**

#### **Articolo CINQUE — SOCI ORDINARI**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammessi come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche

pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

#### **Articolo SEI - SOCI VOLONTARI**

I soci possono essere:

Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita

Soci VOLONTARI

Soci SOVVENTORI

Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

#### **Articolo SETTE – DOMANDA DI AMMISSIONE**

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art.39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il

quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo OTTO - OBBLIGHI DEI SOCI**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

del capitale sottoscritto;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione a proprie spese.

#### **Articolo NOVE - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Articolo DIECI - RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa,

Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo UNDICI - ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Articolo DODICI - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stessi.

#### **Articolo TREDICI - LIQUIDAZIONE**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Articolo QUATTORDICI - MORTE**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

#### **Articolo QUINDICI – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSANTI**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### **Titolo IV**

#### **Articolo SEDICI - SOCI SOVVENTORI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

#### **Articolo DICIASSETTE – CONFERIMENTO E QUOTE**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta euro virgola zero centesimi) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 50,00 (cinquanta euro virgola zero centesimi).

#### **Articolo DICIOOTTO – ALIENAZIONE DELLE QUOTE**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che

intende trasferire titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Articolo DICIANNOVE– RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

i diritti in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche non soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Articolo VENTI - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **Titolo V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZI**

##### **Articolo VENTUNO - ELEMENTI COSTITUTIVI**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta euro virgola zero centesimi). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa

#### **Articolo VENTIDUE - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONI**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio Arbitrale.

#### **Articolo VENTITRE - BILANCIO ESERCIZIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Articolo VENTIQUEATTRO - RISTORNI**

L'Organo amministrativo, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, può prevedere l'appostazione a conto economico di somme a titolo di ristorno, qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano.

In sede di approvazione del bilancio, la decisione dei soci ha facoltà di deliberare l'assegnazione del ristorno quale destinazione dell'utile di esercizio, individuando le modalità di attribuzione tra quelle previste dallo Statuto o dal regolamento interno, e potendo, se ritenuto opportuno, rinviare al regolamento dei ristorni la determinazione della relativa imputazione contabile.

Il ristorno potrà essere attribuito, anche congiuntamente, mediante:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione tra i soci avverrà sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con la Cooperativa, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei ristorni.

### **Titolo VI ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo VENTICINQUE – GLI ORGANI SOCIALI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina dell'Organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore Legale;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 27.

#### **Articolo VENTISEI - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa

conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento della decisione;

il contenuto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo VENTISETTE - ASSEMBLEE**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R./o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e del Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo VENTOTTO - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo VENTINOVE — VOTAZIONI**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Articolo TRENTA - VOTO**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Articolo TRENTUNO - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Articolo TRENTADUE - AMMINISTRAZIONE**

La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda all'eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) o più membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

#### **Articolo TRENTATRE - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un

Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Articolo TRENTAQUATTRO - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

#### **Articolo TRENTACINQUE - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO**

In caso di mancanza sopravvenuta degli Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Articolo TRENTASEI - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Articolo TRENTASETTE - RAPPRESENTANZA**

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Articolo TRENTOTTO - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla legge o, anche in assenza di obbligo, su decisione dei soci,

può essere nominato come organo di controllo un Collegio Sindacale o un Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, eletti con decisione dei soci.

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti, sempre con decisione dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato all'interno del Collegio stesso o direttamente con la decisione di nomina.

I sindaci, o il Revisore Legale, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore Legale è determinata all'atto della nomina, per l'intera durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale o Revisore Legale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile e, in tal caso, è integralmente composto da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero della Giustizia.

## **Titolo VI**

### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo TRENTANOVE - CLAUSOLA ARBITRALE**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Articolo QUARANTA - ARBITRI E PROCEDIMENTO**

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 2.000,00(duemila euro virgola zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti

patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Articolo QUARANTUNO - ESECUZIONE DELLA DECISIONE**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **Titolo VIII**

#### **SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo QUARANTADUE - SCIoglimento ANTICIPATO**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Articolo QUARANTATRE - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente verso dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **Titolo IX**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Articolo QUARANTAQUATTRO - REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

##### **Articolo QUARANTACINQUE - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

##### **Articolo. QUARANTASEI – RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge

sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

**In originale firmato: SIENA Nicola - SCIPPA Rosanna - DEL CONTE Giuditta -Riccardo FUCCI Notaio (segue sigillo)**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.  
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..